

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 novembre 2020, n. 301
Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i. del Comune di Putignano (BA), in relazione all'istanza della "Associazione Famiglie San Filippo Neri per l'aiuto ai tossicodipendenti" di Putignano (BA) di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, nell'ambito del Comune di Putignano, dalla Via Vincenzo Laterza n. 39/41 alla Via Giovanni XXIII n. 1, ed ampliamento da n. 14 a n. 25 posti letto, di una "Struttura pedagogico-riabilitativa residenziale" (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.). Parere favorevole.

Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i. del Comune di Foggia, in relazione all'istanza della "Associazione Comunità sulla strada di Emmaus" di Foggia di autorizzazione alla realizzazione di una struttura con un modulo assistenziale principale di tipologia di "Struttura pedagogica-riabilitativa residenziale" (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 12 posti letto, e di un modulo aggiuntivo di "Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centro Crisi)" (art. 14 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 6 posti letto. Parere negativo.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"*, prorogata con D.D. n. 105 del 07/05/2020 del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020, di conferimento dell'incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell'art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

- 1) *“l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria”;*
- 2) *“a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti”;*
- 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*

(...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...)”.

La L.R. n. 9/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”* e s.m.i. , che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede:

- all'art. 5, comma 1 che *“Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:*

(...)

1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:

(...)

1.2.7. strutture sanitarie e sociosanitarie per la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di dipendenza patologica;

(...)”;

- all'art. 5, comma 2 che *“Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi:*

(...)

2.1.1. l'aumento del numero dei posti letto, (...);

(...)

2.3. il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate”;

all'art. 7, che:

“

1 I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2 Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”.

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.”, [entrato in vigore, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del medesimo Regolamento, in data 04/03/2018, n. 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP n. 18 del 02/02/2018 della D.G.R. n. 28 del 12/01/2018 di determinazione delle tariffe pro-die e pro-capite di ciascuna tipologia di Servizio accreditato, e successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018], prevede:

- all'art. 9, la “Struttura pedagogica-riabilitativa residenziale o semiresidenziale”, che ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica ed offre ad utenti che hanno caratteristiche di limitata compulsività metodologie di tipo pedagogico con finalità esplicitamente descritte nel programma, con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare;
- all'art. 14, la “Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centro Crisi)”, che opera secondo specifici protocolli di collaborazione condivisi con il Ser.T. di riferimento territoriale ed offre trattamenti farmacologici in sede protetta o semiprotetta, specifici per la dipendenza da sostanze d'abuso e/o comportamentali, finalizzati ad attività di disintossicazione e disassuefazione, di diagnosi ed orientamento propedeutiche alla definizione di un programma terapeutico-riabilitativo con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare;
- all'art. 17 – “Servizi articolati in più moduli”, che le prestazioni offerte dagli Enti Gestori possono essere articolate organizzando la struttura in moduli assistenziali differenti secondo le tipologie previste dal precedente articolo 3. In tal caso deve essere previsto un modulo principale ed un massimo di due moduli aggiuntivi. Tali moduli aggiuntivi, fermo restando il rispetto dei requisiti specifici per area e tipologia, non possono superare nella loro globalità un terzo dei posti disponibili e possono avere anche un numero di utenti anche inferiore ai moduli minimi previsti nei precedenti articoli. Lo standard di personale già in possesso per il modulo principale concorre alla determinazione del personale complessivo stabilito per i moduli aggiuntivi;

- all'art. 20, comma 1 il fabbisogno, in via sperimentale per il triennio 2016/2018 per l'intero territorio regionale, delle strutture per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, ai fini del rilascio del parere di compatibilità e dell'accreditamento;
- all'art. 21 *"Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento."*, comma 3 che *"Gli enti gestori di strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed iscritte nell'albo degli enti ausiliari (...) possono presentare a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, richiesta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura, ovvero richiesta di trasformazione, con istanza di autorizzazione alla realizzazione, in una delle diverse tipologie disciplinate dal presente Regolamento."*;
- all'art. 21, comma 6 che *"I Comuni, acquisita l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione, richiedono il parere di compatibilità alla competente Sezione del Dipartimento regionale Promozione della Salute, trasmettendo, altresì, l'autocertificazione di cui sopra."*;
- all'art. 21, comma 7 che *"La competente Sezione rilascia la verifica di compatibilità secondo le modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 (...) considerando quale data utile per il computo del primo bimestre previsto dal punto 5) della predetta DGR, il primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. (...)"*;
- all'art. 21, comma 8 che *"Nell'arco del bimestre di cui al precedente comma, e di ogni bimestre successivo, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione avranno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."*;
- all'art. 21, comma 9 che *"In caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, fermo restando la priorità di cui al comma precedente, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, in considerazione della previsione, in via sperimentale per il triennio 2016/2018, di un fabbisogno per l'intero territorio regionale delle strutture di cui al precedente art. 20, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 (punto 2, n.d.r.) e gli altri criteri di preferenza previsti nella medesima DGR, sono preceduti dalla valutazione, da parte della competente Sezione regionale, circa la sussistenza dei seguenti requisiti di preferenza, da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati, che devono essere autocertificati dalle strutture richiedenti contestualmente alla presentazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione (...):*

A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO

- iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio (...)

(...)"

Con nota prot. n. 117258 dell'08/11/2018 trasmessa con PEC in pari data, il Funzionario del SUAP Area Tecnica del Comune di Foggia ha trasmesso a questa Sezione e, per conoscenza, alla "Associazione Comunità sulla strada di Emmaus" di Foggia, la richiesta di verifica di compatibilità di una "Struttura pedagogica-riabilitativa residenziale o semiresidenziale", quale modulo assistenziale principale (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 12 posti letto, e di un modulo aggiuntivo di "struttura residenziale di osservazione, disintossicazione, disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centro Crisi)" (art. 14 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 6 posti letto, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'Associazione Comunità sulla strada di Emmaus prot. n. 35 del 31/10/2018.

Con nota prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0017224 del 12/11/2018 trasmessa con PEC in pari data, lo

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Putignano ha trasmesso alla scrivente Sezione la *“richiesta di autorizzazione all’esercizio di struttura pedagogica-riabilitativa residenziale, ai sensi del reg. reg. n. 10/2017, artt. 4,5,6 e 9.”*, allegandovi, tra l’altro, la domanda redatta dal legale rappresentante della *“Associazione Famiglie San Filippo Neri per l’aiuto ai tossicodipendenti”* di Putignano (BA) per l’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento nell’ambito del Comune di Putignano, dalla Via Laterza n. 39/41 alla Via Giovanni XXIII n. 1, ed ampliamento da n. 14 a n. 25 posti letto, di una struttura pedagogica-riabilitativa residenziale già autorizzata.

Il R.R. n. 19 del 30/09/2019 *“Determinazione del fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell’11 Aprile 2017”* [pubblicato sul BURP n. 113 suppl. del 03/10/2019] ha stabilito:

- all’art. 1, che a partire dall’entrata in vigore del regolamento, a conclusione della fase sperimentale, è determinato il fabbisogno definitivo, per l’intero territorio regionale, delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al R.R. n. 10 dell’11 aprile 2017 s.m.i., come successivamente integrato e modificato dal R.R. n. 5 del 6 Marzo 2018;
- all’art. 2, che: *“Le istanze per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento delle Strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, presentate alla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti” vengono istruite secondo quanto stabilito dall’art. 21 del Reg. Reg. n. 10 dell’11 Aprile 2017 e s.m.i., sulla base del fabbisogno previsto dall’art. 1 del presente Regolamento.*

Le istanze sono valutate secondo la scansione temporale dei bimestri previsti dalla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 (...).

Le istanze già presentate, che non siano state ancora riscontrate dalla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno istruite tenendo in considerazione il fabbisogno di cui al predetto art. 1 del presente Regolamento.”.

Con nota prot. n. A00_183/13348 del 10/10/2019, trasmessa al legale rappresentante della *“Associazione Famiglie San Filippo Neri per l’aiuto ai tossicodipendenti”* di Putignano, al SUAP del Comune di Putignano e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA d al Sindaco del Comune di Putignano, questa Sezione ha rappresentato, tra l’altro:

- che *“la struttura pedagogico-riabilitativa residenziale denominata “Comunità San Filippo Neri” di n. 14 posti ubicata nel Comune di Putignano alla Via Vincenzo Laterza n. 39/41 è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall’art. 20 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.”;*
- in relazione alla nota SUAP del Comune di Putignano prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0017224 del 12/11/2018, che *“il rilascio da parte di questa Sezione, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per trasferimento ed ampliamento (da n. 14 a n. 25 posti) è subordinato al rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento ed ampliamento, oltre che alla verifica, nella nuova sede dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e organizzativi di cui al R.R. n. 10/2017 s.m.i., ai sensi dell’art. 8, comma 5 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.”;*

ed ha chiesto al SUAP del Comune di Putignano, ai fini dell’eventuale rilascio del parere favorevole di compatibilità, propedeutico al rilascio, da parte del medesimo Comune, dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ed ampliamento della struttura pedagogico-riabilitativa denominata *“Comunità San Filippo Neri”*, nella sede di Via Giovanni XXIII n. 1, *“di chiarire se la sopra richiamata nota prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0017224 del 12/11/2018 sia da intendersi quale richiesta di verifica di compatibilità ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”.*

Con nota prot. n. 0065618 del 15/11/2019, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione ed indirizzata anche alla "Associazione Famiglie San Filippo Neri, per l'aiuto ai tossicodipendenti", allo Sportello Unico Edilizia Ufficio Ambiente del Comune di Putignano e, per conoscenza, alla ASL BA/5 Dipartimento di Prevenzione Snodo SUAP Area Sud Servizio igiene e Sanità Pubblica - Area Sud e al Dirigente IV^ Area - Comando Polizia Locale del Comune di Putignano, ad oggetto "Associazione Famiglie "San Filippo Neri" per l'aiuto ai tossicodipendenti - ID PRATICA 91007990723-31072018-1549 - istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ed ampliamento di una struttura già esistente destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in Putignano alla Via Giovanni XXIII, 1 al Fg. 20, p.lla 144 sub. 8.", il Dirigente della 3^ AREA ASSETTO DEL TERRITORIO-AMBIENTE Servizio Sportello unico Attività Produttive del Comune di Putignano, ha comunicato alla scrivente, tra l'altro, che "si conferma che la nota PROTOCOLLO: REP_PROV-BA/BA-SUPRO 0017224/12-11-2018 è da intendersi quale richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione al trasferimento ed ampliamento succitati (...)"

Per quanto sopra, considerato:

- che il fabbisogno regolamentare definitivo stabilito dall'art. 1 del R.R. n. 19 del 30/09/2019 per la tipologia "Struttura pedagogico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale" (0,4 p.l./10.000 abitanti), in relazione alla popolazione residente nell'intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2020 - 4.008.296 abitanti), è di n. 160 posti letto;
- che gli enti gestori di strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del R.R. n. 10/2017 e s.m.i., di cui al sopra riportato art. 21, comma 3 del medesimo regolamento, concorrono alla soddisfazione del fabbisogno previsto dal predetto art. 20 e che le istanze da essi presentate, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 21, hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture (o ampliamento di strutture già autorizzate) nell'ambito della medesima tipologia, come quelle di cui trattasi;
- che nell'arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018 - 04/05/2018, nell'ambito dell'intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione per la tipologia di struttura "pedagogico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale" n. 8 istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio, per complessivi n. 129 posti letto;
- che nell'arco del 2° bimestre. corrispondente al periodo 05/05/2018 - 04/07/2018, per la tipologia di struttura "pedagogico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale" è pervenuta una istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per n. 10 posti letto ed una richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Società "OLO S.R.L. per n. 8 posti letto (per la quale questa Sezione, con D.D. n. 25 del 01/02/2019, ha rilasciato parere favorevole di compatibilità);
- che, pertanto, a fronte di un fabbisogno regolamentare di n. 160 posti letto, di n. 139 posti letto che possono essere confermati (previa verifica del possesso dei requisiti) per le strutture già autorizzate nella tipologia di cui all'art. 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i., e di n. 8 posti letto per i quali è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità, per un totale di n. 147 posti letto, risulta un fabbisogno residuo disponibile di n. 13 posti letto per le richieste di verifica di compatibilità relative alla realizzazione di nuove strutture (o ampliamento di strutture già autorizzate) della medesima tipologia;
- che nel bimestre corrispondente al periodo 05/11/2018 - 04/01/2019 sono pervenute la richieste di verifica di compatibilità del Comune di Foggia a seguito dell'istanza della "Associazione Comunità sulla strada di Emmaus" per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale con un modulo assistenziale principale di "Struttura pedagogica-riabilitativa residenziale o semiresidenziale" (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 12 posti letto, e di un modulo aggiuntivo di "Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione, disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centro Crisi)" (art. 14 R.R.

- n. 10/2017 s.m.i.) con n. 6 posti letto, e del Comune di Putignano a seguito di istanza dell'“Associazione Famiglie San Filippo Neri, per l'aiuto ai tossicodipendenti” per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento nell'ambito del Comune di Putignano, dalla Via Laterza n. 39/41 alla Via Giovanni XXIII n. 1, ed ampliamento da n. 14 a n. 25 posti letto, della struttura pedagogica-riabilitativa residenziale autorizzata con Determinazione n. 281 del 14/07/2003 del Settore Sanità;
- che, l'art. 21, comma 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. prevede che in caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, la competente Sezione regionale procederà alla valutazione dei requisiti di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, “*da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati*”:
“
- A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO**
- iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
 - in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
 - (...);
- che l'Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus” Onlus di Foggia non risulta iscritta all'Albo degli Enti Ausiliari per la medesima tipologia assistenziale di “*Struttura pedagogica riabilitativa residenziale o semiresidenziale*” per la quale ha presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione, bensì, con D.P.G.R. n. 1140 del 27/07/1998, per la tipologia assistenziale di “*Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale*”; mentre la “Associazione Famiglie San Filippo Neri per l'aiuto ai tossicodipendenti” di Putignano (BA) risulta iscritta all'Albo degli Enti Ausiliari, con D.D. n. 281 del 14/07/2003, per la medesima tipologia pedagogico-riabilitativa per la quale ha presentato richiesta;
 - che, in relazione all'istanza della “Associazione Comunità sulla strada di Emmaus” per l'autorizzazione alla realizzazione di un modulo aggiuntivo di “*Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione, disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centro Crisi)*” (art. 14 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 6 posti letto, di cui alla medesima richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Foggia prot. n. 117258 dell'08/11/2018, esprimendosi parere negativo in riferimento alla verifica di compatibilità per la realizzazione del modulo assistenziale principale - “*Struttura pedagogica-riabilitativa residenziale o semiresidenziale*”, non può in ogni caso essere rilasciato parere favorevole al modulo che sarebbe stato aggiuntivo a quello principale, mentre, quale struttura autonoma, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione (e relativa richiesta di verifica di compatibilità) per il “Centro Crisi” deve essere configurata con un minimo di 10 utenti, come previsto dal comma 4 dell'art. 14 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.;

si propone:

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Putignano (BA) a seguito dell'istanza della “Associazione Famiglie San Filippo Neri per l'aiuto ai tossicodipendenti” di Putignano di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento nell'ambito del Comune di Putignano, da Via Laterza n. 39/41 a Via Giovanni XXIII n. 1, Fg. 20, p.lla 144 sub. 8, ed ampliamento da n. 14 a n. 25 posti letto, di una struttura pedagogico-riabilitativa residenziale (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con la precisazione che:
 - la “Associazione Famiglie San Filippo Neri per l'aiuto ai tossicodipendenti” di Putignano (BA) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Putignano;
 - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Putignano (BA), dell'autorizzazione alla realizzazione

per trasferimento ed ampliamento della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (oltre che l'eventuale accreditamento istituzionale della struttura) dovrà essere richiesta dalla "Associazione Famiglie San Filippo Neri per l'aiuto ai tossicodipendenti" di Putignano alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Foggia a seguito dell'istanza della "Associazione Comunità sulla strada di Emmaus" di Foggia di autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale con un modulo assistenziale principale di tipologia "Struttura pedagogica riabilitativa residenziale o semiresidenziale" (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 12 posti letto, e di un modulo aggiuntivo con n. 6 posti letto (art. 14 R.R. n. 10/2017 s.m.i.), di "Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione, disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centro Crisi)" (art. 14 R.R. n. 10/2017 s.m.i.).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Putignano (BA) a seguito dell'istanza della "Associazione Famiglie

San Filippo Neri per l'aiuto ai tossicodipendenti" di Putignano di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento nell'ambito del Comune di Putignano, da Via Laterza n. 39/41 a Via Giovanni XXIII n. 1, Fg. 20, p.la 144 sub. 8, ed ampliamento da n. 14 a n. 25 posti letto, di una struttura pedagogico-riabilitativa residenziale (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con la precisazione che:

- la "Associazione Famiglie San Filippo Neri per l'aiuto ai tossicodipendenti" di Putignano (BA) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Putignano;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Putignano (BA), dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ed ampliamento della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (oltre che l'eventuale accreditamento istituzionale della struttura) dovrà essere richiesta dalla "Associazione Famiglie San Filippo Neri per l'aiuto ai tossicodipendenti" di Putignano alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Foggia a seguito dell'istanza della "Associazione Comunità sulla strada di Emmaus" di Foggia di autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale con un modulo assistenziale principale di tipologia "Struttura pedagogica riabilitativa residenziale o semiresidenziale" (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 12 posti letto, e di un modulo aggiuntivo con n. 6 posti letto (art. 14 R.R. n. 10/2017 s.m.i.), di "Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione, disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centro Crisi)" (art. 14 R.R. n. 10/2017 s.m.i.);
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "Associazione Famiglie San Filippo Neri per l'aiuto ai tossicodipendenti", Viale della Repubblica n. 29, Putignano (BA);
 - al Legale Rappresentante della "Associazione Comunità sulla strada di Emmaus", Via Manfredonia km. 8, Località Guiducci, Foggia;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Putignano (BA);
 - al Sindaco del Comune di Foggia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- f) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)